

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.62

del 30.03.2006

O G G E T T O

Parere su "Riformulazione dei piani di classifica dei consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia, Ugento di Foggia".

L'anno duemilasei, il giorno trenta del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
PISANI	Marta	- ASSESSORE	- Presente
ANGRISANI	Dante	- ASSESSORE	- Presente
CLAUDIO	Adele	- ASSESSORE	- Presente
DE NICOLO'	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
GAGLIARDI	Immah	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Assente
LEONE	Sergio	- ASSESSORE	- Assente
MESSINA	Angelo	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Sig. Minervini Tommaso – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Vincenzo ZANZARELLA.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che il Commissario “ad acta” del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, con raccomandata acquisita al protocollo comunale in data 2.03.2006 al n.16152 avente ad oggetto: “Riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di Bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia, Ugento di Foggia” notificando la proposta di Piano di classifica approvato dal Consiglio Regionale in materia di contribuzione consortile, ai sensi della L.R. n.54 del 31.05.1980, nonché dell’art.16, comma 3° della L.R. n.4 del 7.03.2003, corredata da n.3 volumi, su supporto informatico, ha chiesto a questo Comune di produrre eventuali osservazioni, contro proposte, eccezioni in merito alla congruenza dei criteri in esso previsti per la determinazione dei benefici che i proprietari e gli affittuari dei beni immobili - agricoli ed extra agricoli, compresi lo Stato, la Regione ed i Comuni per i beni di pertinenza - traggono dall’attività consortile e dai relativi indici di ripartizione della spesa;

Che per la riformulazione dei piani di classifica, l’art.16 della L.R. 07.03.2003 n.4, prevede la consultazione non vincolante dei Comuni interessati, anche ai fini delle successive competenze gestionali del Commissario”ad acta” e che la Regione Puglia ha omissso questa sub-fase del procedimento di adozione del Piano;

Considerati i rilevanti effetti giuridici della consultazione concertativa sia in capo ai singoli cittadini che in capo all’azione amministrativa del Comune in materie delicatissime riguardanti la pressione fiscale complessiva e la gestione del territorio, entrambe da riconsiderare alla luce delle nuove competenza attribuite ai Comuni in materia censuaria e di catasto, di difesa del suolo, di agricoltura, ecc. ai sensi del D.L.vo112/98 e delle norme regionali di recepimento;

Ritenuto che, nelle previsioni e normative, con la consultazione concertativa il Comune, oltre che esprimere osservazioni e proposte in merito alla riformulazione del Piano di riparto così come predisposto dal Commissario “ad acta” può contribuire a costruire un sistema a rete organica di esercizio delle funzioni decentrate al Comune;

Ritenuto dover preventivamente coinvolgere il Consiglio Comunale affinché si esprima in merito;

Dato atto che i tempi brevissimi assegnati dal Commissario impediscono di convocare il Consiglio comunale in tempi utili per cui si rende opportuno, al fine di scongiurare il formarsi del silenzio assenso, far subitaneamente emergere la posizione dell’Amministrazione comunale secondo la quale trattandosi, quelle elencate nel Piano, di opere e di attività che il Consorzio di bonifica svolge in qualità di Concessionario della Regione e dello Stato con finanziamenti a totale

carico della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea, per lui non sorge alcun obbligo di contribuzione a carico della proprietà consorziata, in applicazione del criterio impositivo di alternatività della contribuzione fissato dall'art.10 del R.D. n.215/1933, secondo cui la proprietà è tenuta a contribuire solo per le opere non finanziate da Enti Pubblici, la cui spesa sia rimasta a carico del Consorzio;

Ritenuto dover invitare l'Amministrazione provinciale a realizzare un nuovo Piano Territoriale di Coordinamento in sostituzione del vetusto Piano Generale di bonifica applicato in regime di proroga, così che gli Enti Locali ed i Consorzi di Bonifica possano programmare la loro attività con certezza di criteri;

Visto il D.L.vo 18.8.200, n.267 recante il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e diminuzione di entrata e, pertanto, non è richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 – 1° comma del D.L.vo n.267/2000;

Con voti unanimi legalmente resi e verificati;

DELIBERA

- 1) DI ESPRIMERE il concerto previsto dal comma 3 dell'art.16 della legge regionale 07.03.2003, n.4, in senso NEGATIVO ovvero che gli immobili agricoli ed extra agricoli rientranti nel territorio del Comune di Molfetta (BA) vanno esclusi totalmente dalla contribuzione per opere ed attività di bonifica per le seguenti ragioni:
 - a) l'attività consortile di cui all'analitico elenco delle opere realizzate, in corso di realizzazioni e progettate, così come risulta dallo stesso elenco allegato alla sopraccitata nota commissariale, rientra nell'attività pubblicistica che il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia svolge in qualità di ente concessionario della Regione Puglia e dello Stato con finanziamenti a totale carico degli Enti concedenti; pertanto, essendo le risorse finanziarie a carico della fiscalità generale, **nessuna contribuzione può essere posta a carico della proprietà consorziata**, essendo tale ipotesi espressamente vietata dalla legge istitutiva della bonifica obbligatoria, R.D. 213/1933, che all'art.10 prevede la contribuzione esclusivamente per le spese delle opere non finanziate da Enti Pubblici;
 - b) è intenzione di questa Amministrazione comunale pervenire alla gestione diretta della manutenzione del proprio territorio, difesa del suolo, delle acque, ecc., secondo

quanto prevedono le norme regionali di recepimento ed attuazione del decentramento amministrativo in materia di gestione del territorio n.16 del 30.11.2000, artt.4 e 6, n.17 del 30.11.2000, artt.11, 26 e 29, n.18 del 30.11.2000 artt.7 e 16, n.20 del 30.11.2000 art.5 e 10 e n.25 del 15.12.2000 art.7, per cui un attuale ed eventuale contribuzione a carico dei consorziati contrasterebbe con una futura gestione pubblica;

- c) il Piano Generale di bonifica vigente, di riferimento del Consorzio, **è da ritenersi superato ed inadeguato**, poiché non tiene conto delle rilevanti modifiche subite dal territorio in virtù di azioni di antropizzazione, di opere di miglioramento fondiario, di mutamenti di destinazione di modernizzazione tecnologica, per cui l'attività consortile deve essere riguardata ed aggiornata in relazione ad un nuovo Piano Territoriale di Coordinamento di competenza dell'Amministrazione provinciale e del quale giova ribadire l'urgenza per la sua funzione di coordinamento delle funzioni istituzionali;
- 2) **DI INVITARE** il Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" ad astenersi dall'emettere ruoli di contribuzione a carico degli immobili insistenti nel territorio di Molfetta.
- 3) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Commissario Regionale "ad acta" del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, prof.avv.Ugo Patroni Griffi, domiciliato in Bari alla Piazza Luigi di Savoia n.41/n, al Presidente della Regione Puglia, all'Assessore Regionale all'Agricoltura ed al Presidente della Provincia di Bari.